

REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO



Delibera di Giunta Regionale n. 1082 del 30/07/2019

Regolamento comunale sull'uso dei
prodotti fitosanitari nelle aree
frequentate dalla popolazione o da
gruppi vulnerabili

RPF

Data emissione giugno 2021

Revisione 00

Scala --

Codice elaborato: LG_21_019_RPF_00.docx

Referente di commessa:

Dott. for. Enrico Pozza

Via Franco, 4

36076 Recoaro Terme (VI)

Tel.: 349 5373118

E-mail: enrico@landes-group.it

PEC: e.pozza@conafpec.it

Tel.:

E-mail:

PEC:

Committente:

Comune di Montebello Vic.no

Via Piazza Italia, 1

36054 Montebello Vicentino (VI)

0444-649035

segreteria@comune.montebello.vi.it

montebellovicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Landes Group

dott.ssa for. Marta Ciesa | dott. for. Marco Grendele | dott. for. Carlo Klaudatos | dott. for. Enrico Pozza

Sede operativa: Via don Minzoni - 36034 Malo (VI) - www.landes-group.it

INDICE

PREMESSA	1
RIFERIMENTO NORMATIVO	1
REGOLAMENTO	3
ART. 1 - UTILIZZO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	4
ART. 3 - OBBLIGHI NELLA DIFESA FITOSANITARIA	8
ART. 4 - REGISTRAZIONI E DOCUMENTI COMPROVANTI L'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI	9
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI	10
ART. 6 - GESTIONE PRODOTTI FITOSANITARI	11
ART. 7 - MANIPOLAZIONE, DILUIZIONE E MISCELAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI PRIMA DELL'APPLICAZIONE	11
ART. 8 - MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	12
ART. 9 - MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DALL'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI	13
ART. 10 - PRESCRIZIONI MINIME PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE ADIACENTI ALLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI E ALLE ABITAZIONI DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA	16
ART. 11 - PRESCRIZIONI MINIME AGGIUNTIVE PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE ADIACENTI AI SITI ALTAMENTE SENSIBILI	19
ART. 12 - INFORMAZIONI PREVENTIVE E COMUNICAZIONI	20
ART. 13 - MODALITÀ DI INFORMAZIONE PREVENTIVA IN CASO DI USO PROFESSIONALE DI PRODOTTI FITOSANITARI PER CONTO TERZI E ATTIVITÀ ASSIMILABILI (ES. MANUTENTORI DEL VERDE)	22
ART. 14 - MODALITÀ DI INFORMAZIONE PREVENTIVA IN CASO DI USO NON PROFESSIONALE DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AREE PRIVATE AD USO PRIVATO (GIARDINI, ORTI, PAVIMENTAZIONI, ETC.)	22
ART. 15 - ALTRI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	22
ART. 16 - INDIRIZZI PER L'UTILIZZO CORRETTO DEI PF DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI NON PROFESSIONALI	23
ART. 17 - GESTIONE RIMANENZE PRODOTTI FITOSANITARI	24
ART. 18 - SANZIONI E AZIONI DI CONTROLLO	24

Pagina | I

ART. 19 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO	25
ART. 20.-. IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI	26
ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE	26
APPENDICE A	27
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE	27
APPENDICE B	28
ELENCO DELLE SOSTANZE/ETICHETTATURA DEI PRODOTTI FITOSANITARI	28
ALLEGATI:	30
ALLEGATO 1: CARTOGRAFIA DELLE AREE COMUNALI FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI - T01	30

PREMESSA

Il comune di Montebello Vicentino, ha incaricato il sottoscritto Dott. For. Enrico Pozza, nato a Valdagno il 25/08/1985 CF PZZNRC85M25L551E, in qualità di consulente tecnico con studio professionale in via Don G. Minzoni, e-mail enrico@landes-group.it, di redigere il Regolamento Comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Pagina | 1

Il presente Regolamento, redatto sulla base dell'allegato B alla DGR 1082/2019, definisce le misure per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2012 al fine di:

- ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.

Come indicato all'art. 5 del seguente Regolamento, si allega la cartografia delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e l'elenco delle stesse (scala 1:10.000).

RIFERIMENTO NORMATIVO

La Direttiva europea 2009/128/CE ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La direttiva europea trova riscontro ed accoglimento nella normativa nazionale con il D. Lgs. n. 150/2012 ed in particolare con il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150.

Il PAN ha definito gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull'ambiente. Gli obiettivi del piano riguardano i seguenti settori: la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata, la tutela dei consumatori, la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili; la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.

Tra le misure previste dal Piano vi sono soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il PAN (Piano di Azione Nazionale), entrato in vigore il 13 febbraio 2014, al paragrafo A.5.6, prevede che le Regioni predispongano delle linee guida di utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree interessate dalla presenza di verde urbano tutelando quindi le aree ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano stesso.

Con DGR n. 1262 del 1° agosto 2016, in recepimento al PAN, la Regione Veneto ha approvato gli indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e il protocollo tecnico per l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate della popolazione.

Pagina | 2

Con DGR n. 1082 del 30 luglio 2019 si aggiorna e si ridefiniscono i contenuti degli Indirizzi e della proposta di Regolamento approvati con DGR n. 1262/2016.

L'aggiornamento della DGR n. 1262/2016 riguarda in via prioritaria l'inserimento di combinazioni obbligatorie di misure atte al contenimento della deriva, la definizione di "siti altamente sensibili"- intesi come sottogruppi di popolazione particolarmente vulnerabili ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari - inserendo prescrizioni aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree adiacenti a quelle frequentate dalla popolazione e ulteriori misure per la riduzione della deriva derivante dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Tra le varie disposizioni, viene data particolare attenzione alle cosiddette "Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" ossia l'insieme delle aree pubbliche o private aperte al pubblico destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della comunità e da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, etc.), la cui individuazione spetta alle Autorità locali.

Il comune di Montebello Vicentino, sulla base dei riferimenti normativi sopracitati, potrà in ogni caso disporre, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e contestualizzate modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana.

REGOLAMENTO

ART. 1 - UTILIZZO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Pagina | 3

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il presente Regolamento comunale si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nei giardini ed orti privati e pubblici, del territorio del comune di Montebello Vicentino.
3. Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione dei prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.
4. I riferimenti normativi principali del presente Regolamento sono rappresentati dal D. Lgs. n. 150/2012, dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014, dalla DGR n. 1082/2019 (Allegato B) in modifica alla DGR n. 1262/2016.
5. Obiettivo del regolamento risulta la riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. L'amministrazione comunale, con gli uffici, i tecnici e il personale preposto a tale scopo, annoterà nel "Registro web dei trattamenti" i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle relative informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere pubblicate sul sito web dell'Amministrazione trasparente comunale.
6. Il comune di Montebello Vicentino, sulla base del Regolamento, che contiene i requisiti minimi sull'applicazione dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse, potrà in ogni caso disporre, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e contestualizzate modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana.
7. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento comunale gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
8. L'Amministrazione comunale di Montebello Vicentino, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei

prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 150/2012.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano e extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con i plessi scolastici, il verde pubblico a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature e impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle c.d. "aree extra agricole". All'interno della categoria "Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" si individua la seguente sottocategoria:
 - **Siti altamente sensibili:** strutture collettive, incluse le loro pertinenze frequentate in maniera continuativa e prolungata, per l'intero anno o per più periodi dell'anno, da soggetti in età evolutiva (0-17 anni), che costituiscono un sottogruppo di popolazione particolarmente vulnerabile ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ricomprendersi in questa categoria i Servizi educativi per l'infanzia, le scuole per l'infanzia, le Scuole primarie, le scuole secondarie di I e II grado, le Comunità educative, riabilitative e terapeutiche per minori, i parchi gioco per bambini, i centri estivi e i centri parrocchiali.
2. **Popolazione interessata:** (D. Lgs n. 150/2012, art. 3, comma l)) le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari.
3. **Area omogenea intercomunale:** ai fini del presente Regolamento si intendono i territori comunali limitrofi, caratterizzati da uno specifico tessuto agricolo produttivo e da aspetti comuni sotto il profilo ambientale (clima, suolo, morfologia) e antropico (paesaggio, tradizioni, storia e cultura), che presentano un determinato settore agricolo quale punto di forza (es. DOC - Denominazione di Origine Controllata e DOP - Denominazione di Origine Protetta).
4. **Ambiente Urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la

presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.

5. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
6. **Aree di tutela assoluta** (D. Lgs. n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano. Le aree di tutela, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
7. **Aree di rispetto** (D. Lgs. n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:
 - stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e PF;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e PF, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base dell'indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione ad uso potabile di acque sotterranee, o di derivazione superficiale.
8. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio di attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
9. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati alla coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratti ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali e autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
10. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (c.d. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e delle leggi urbanistiche regionali, ed è

solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.

11. **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.
12. **Deriva:** il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera, dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione (Norma ISO 22866).
13. **Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nati, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari ne lungo periodo.
14. **Prodotto fitosanitario:** come definito dall'art. 3 del D. Lgs. n. 150/2012, prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di quest'ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio, nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

L'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, i PF, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 150/2012, dalle Regioni secondo i propri ordinamenti.

15. **Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali** (DM n. 33 del 22.01.2018): i prodotti, autorizzati a norma del Reg. (CE) 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici di cui al D.M. n. 33/2018, che possono essere acquistati ed utilizzati anche da persone prive dell'abilitazione di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 150/2012. I prodotti fitosanitari per uso non professionale recano in etichetta la dicitura "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali" e si distinguono in:

- **PFnPE** - prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresa i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della

superficie coltivata; i PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, diserbo di aree verdi domestiche, compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta;

- **PFnPO** - prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di aree verdi domestiche, compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta.

Non possono essere utilizzati per trattamenti antiparassitari nei parchi pubblici, nelle alberate stradali e in tutti quegli ambiti che non sono definiti "domestici". In questi casi, infatti, si devono impiegare PF specificamente registrati.

16. **Buona pratica fitosanitaria:** in applicazione del Reg. (CE) n. 1107/2009, art. 3 punto 18, si intende la pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo colturale e biologico nel territorio di Montebello Vicentino.
17. **Utilizzatore professionale:** persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che impiega i PF nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, sia in altri settori.
18. **Utilizzatore non professionale:** la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa.
19. **Distributore:** persona fisica o giuridica in possesso di apposito certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un PF, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.
20. **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.
21. **Attrezzatura per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:** ogni attrezzatura specificatamente destinata all'applicazione dei PF, compresi gli accessori essenziali per il suo funzionamento efficace, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia dei serbatoi. Le attrezzature usate più frequentemente distribuiscono il prodotto sotto forma di miscela (acqua e PF), e vengono definite "irroratrici". Per tali tipologie di attrezzature è previsto l'obbligo del controllo funzionale periodico. (Decreto 22 gennaio 2014, Comma A.3.3).
22. **Astanti** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che casualmente si trovano all'interno o nelle immediate vicinanze di un'area in cui è in corso o è appena stata effettuata l'applicazione di un prodotto fitosanitario, ma non allo scopo di lavorare nella zona trattata o con i prodotti utilizzati.

23. **Lavoratori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che, nell'ambito delle proprie mansioni, accedono a zone precedentemente trattate con un prodotto fitosanitario, oppure manipolano colture trattate con un prodotto fitosanitario.
24. **Operatori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone impegnate in attività correlate all'applicazione del prodotto fitosanitario, quali la preparazione della miscela, il carico e l'applicazione in sé, oppure correlate alla pulizia e alla manutenzione dell'attrezzatura contenente un prodotto fitosanitario; gli operatori possono essere professionisti o non professionisti.
25. **Irroratrice a recupero o a tunnel**: irroratrice dotata di pannelli per il recupero del liquido non trattenuto dalla vegetazione; è in grado di abbattere quasi completamente la deriva e di recuperare parte della miscela antiparassitaria distribuita.
26. **Colture arboree**: disciplina tecnico-scientifica che si occupa della coltivazione degli alberi a fini produttivi o ornamentali.
27. **Colture erbacee**: disciplina tecnico-scientifica che si occupa della coltivazione delle piante erbacee, cioè che non hanno subito il processo di lignificazione.

ART. 3 - OBBLIGHI NELLA DIFESA FITOSANITARIA

1. È obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario Regionale, direttamente o tramite il Comune di Montebello Vicentino, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario Regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.
4. Secondo le linee guida del PAN al paragrafo A.5.2.3, al fine di proteggere le acque superficiali dall'inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata la costituzione di una fascia idonea di rispetto non trattata lungo i corpi idrici.
5. Secondo le linee guida del PAN al paragrafo A.5.4. è vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie e, sulle scarpate ferroviarie adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, salvo deroghe stabilite dalle autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica.
6. Secondo il D. Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambiente) art. 94 denominato "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" le Autorità competenti, in questo caso il Comune di Montebello Vicentino, impartiscono, tramite Regolamento comunale, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della

risorsa idrica. Si individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto descritte nell'art. 2, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. Secondo il Comma 4 art. 94 del Codice Ambiente in queste aree di tutela è vietato in relazione all'utilizzo dei PF:

- a) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- b) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- c) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose.

ART. 4 - REGISTRAZIONI E DOCUMENTI COMPROVANTI L'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti.
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVe (Portale Integrato per l'Agricoltura Veneta) della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
3. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
4. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici relativi all'Ente/azienda;
 - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture con indicazione della data del trattamento;
 - denominazione prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
 - denominazione coltura trattata;
 - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; in ambito extra agricolo, se opportuno, potrà essere indicata la denominazione della via o dell'area interessata indicando, dove pertinente, l'estensione anche lineare della superficie trattata;
 - avversità/motivazione che ha reso necessario il trattamento;
 - ogni ulteriore informazione utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.
5. Altre registrazioni e documentazioni previste per gli utilizzatori professionali:

- la regolazione o taratura, i controlli tecnici periodici e la manutenzione delle attrezzature, ai sensi della normativa vigente, sono da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso;
- la dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva e la riduzione delle fasce di rispetto non trattate deve essere comprovata da idonea documentazione (schede tecniche, manuali d'uso e manutenzione, certificati, ecc.) da conservare presso il centro aziendale.

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

1. Con provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuate ai sensi dell'art. 2 - Definizioni, le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come definiti all'art 2, punto 13), i Siti altamente sensibili, le abitazioni e le pertinenze della popolazione interessata (come definita all'art 2, punto 2). Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale individuare altri tipi di aree per cui sono previste specifiche misure e limitazioni all'utilizzo di prodotti fitosanitari.
2. L'Amministrazione comunale individua in ambiente urbano ai fini della gestione del verde:
 - a) le aree dove l'utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato;
 - b) le aree dove i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e mediante una programmazione degli interventi. In ogni caso i metodi e le misure di controllo alternative dovranno rappresentare la scelta prioritaria di trattamento.
3. Sono considerate aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco non esaustivo delle categorie di cui al paragrafo A.5.6, del PAN:
 - parchi e giardini pubblici;
 - campi sportivi;
 - aree ricreative;
 - cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici;
 - parchi gioco per bambini;
 - orti urbani;
 - superfici in prossimità di strutture sanitarie;
 - aree archeologiche e loro pertinenze;
 - aree cimiteriali e loro aree di servizio;
 - eventuali altre aree.
4. Le aree individuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono riportate in apposita cartografia in scala 1:10000 con indicato l'elenco delle stesse. La cartografia è oggetto di periodico aggiornamento e di adeguata informazione alla

popolazione e alle Amministrazioni confinanti, che devono prendere atto dei vincoli sovracomunali.

5. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale per i nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti e frutteti il titolare, prima della messa a dimora dell'impianto, deve presentare all'Amministrazione comunale, e alla ULSS competente per territorio, una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia rurale - "Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili". (Vedi facsimile in Appendice A).
6. Con riferimento a quanto approvato dal Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (CTS) (Allegato n.1 al verbale del 5 luglio 2017, "Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili in conformità alle disposizioni del PAN di cui ai punti A.5.6.1 e A.5.6.2), la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista dei prodotti fitosanitari che si possono utilizzare nelle zone frequentate dalla popolazione.

ART. 6 - GESTIONE PRODOTTI FITOSANITARI

1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

ART. 7 - MANIPOLAZIONE, DILUIZIONE E MISCELAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI PRIMA DELL'APPLICAZIONE

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:
 - a) verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
 - b) preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore utilizzando gli appositi DPI e per l'ambiente evitando sversamenti;
 - c) non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
 - d) in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
 - e) risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire,

successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;

- f) durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori, utilizzare tutti i DPI prescritti.

ART. 8 - MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Il presente Regolamento si applica nel rispetto degli "Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari" (Allegato A della DGR n. 1082/2019) approvati dalla Regione Veneto e di tutta la normativa specifica di settore.
3. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, l'interno dell'area trattata e evitando di trattare una fascia di sicurezza come indicato all'art. 10 e 11 del presente regolamento.
4. È fatto comunque l'obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, interrompere il trattamento stesso;
 - b) di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - c) di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali - avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata - da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
5. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.

ART. 9 - MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DALL'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individuate ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente. Le misure di controllo alternative ai prodotti chimici dovranno rappresentare la scelta prioritaria.
2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che:

a) recano in etichetta l'indicazione d'uso in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ad es. prodotti autorizzati per parchi, giardini, campi sportivi, tappeto erboso ad uso ornamentale, ecc., e prodotti autorizzati per l'impiego in aree ed opere civili, fatte salve eventuali limitazione d'uso previste in etichetta. L'utilizzo di coadiuvanti è consentito solo se previsto nell'etichetta del PF;

b) in ogni caso i suddetti prodotti fitosanitari e coadiuvanti non devono riportare le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui Reg. (CE) n. 1272/2008 (H300, H301, H302, H304, H310, H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H330, H331, H332, H3341, H335, H340; H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, H373 vedi Appendice). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del medesimo Regolamento.

Il Regolamento citato sulla classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) ((CE) n. 1272/2008) si basa sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura (Figura 1) delle sostanze chimiche (GHS) e ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente).










Pericoli di Tipo Fisico Chimico				
				
Esplosivo	Gas sotto pressione	Infiammabile	Ossidante	Corrosivo
Pericoli per la Salute			Pericoli per l'Ambiente	
				
Tossico acuto	Gravi effetti per la salute	Effetti più lievi per la salute	Pericoloso per l'ambiente	

FIGURA 1 - PITTOGRAMMI CLP REG. (CE) N. 1272/2008

- c) non devono, comunque, contenere sostanze classificate pericolose per la salute, in particolare sostanze mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 etichettati con specifico pittogramma (Figura 2).



FIGURA 2 - PITTOGRAMMA RISCHIO MUTAGENO, RESPIRATORIO, CANCEROGENO E PER LA RIPRODUZIONE (GHS08)

- d) per i trattamenti mediante endoterapia ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di PF che riportano le indicazioni di pericolo di cui al Reg. (CE) n. 1272/2008 (H3202, H315, H319), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;
- e) sono a base di feromoni in dispenser e in trappola, collocati ad altezze non accessibili alla popolazione, in particolare ai bambini. In tal caso non è necessario rispettare l'intervallo di tempo di 48 ore per il rientro della popolazione nell'area, fatte salve indicazioni

specifiche in etichetta, mentre è fatto obbligo di apporre adeguati cartelli informativi fino alla rimozione del dispenser e delle trappole.

3. Nelle aree frequentate o accessibili ai bambini non è consentito l'uso di prodotti in polveri o granuli per trattamenti a secco o da spargere sul terreno, indipendentemente dalla loro composizione o classificazione ed etichettatura di pericolo.
4. Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o aree di interesse storico-artistico e relative pertinenze è consentito l'uso di prodotti che recano in etichetta la frase EUH 208 o classificati irritanti per la pelle con indicazione di pericolo H315, per trattamenti localizzati e ad esclusione delle piante ad alto fusto.
5. È fatto obbligo di informare la popolazione attraverso cartelli adeguati e di immediata visibilità, in cui siano indicati il prodotto fitosanitario utilizzato, la data del trattamento, la sua finalità (es. diserbo, trattamento insetticida, etc.) e la durata del divieto di accesso all'area trattata. Nel caso in cui l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti indicazioni circa il tempo di rientro per la popolazione, l'intervallo del tempo di rientro non potrà essere inferiore a 48 ore dalla fine del trattamento, salvo diversa disposizione dell'Autorità locale competente.
6. Nelle aree frequentate dalla popolazione, si dovrà evitare l'accesso per la durata del tempo di rientro, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti durante l'orario di chiusura dell'area frequentata dalla popolazione, ed in ogni caso nell'orario di minore esposizione della popolazione, compresi i residenti.
7. Sulle alberature stradali è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultino tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con PF che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione "pericoloso per le api".
8. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del presente Regolamento.
9. Negli orti e giardini privati si utilizzano prioritariamente PF destinati agli utilizzatori non professionali o, in subordine, i PF autorizzati per l'agricoltura biologica. A tal fine le Amministrazioni comunali favoriscono azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei PF.

ART. 10 - PRESCRIZIONI MINIME PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE ADIACENTI ALLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI E ALLE ABITAZIONI DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA

Pagina | 16

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, individuate dalle Amministrazioni comunali, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili oppure adiacenti alle abitazioni della popolazione interessata (e loro pertinenze quali vialetti, orti, giardini familiari), è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari a distanza inferiore a:
 - a) 40 metri (fascia di rispetto non trattata di 40 metri) in caso di:
 - prodotti classificati per gli aspetti di tossicità acuta, di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione e lo sviluppo in categoria 1 (A/B) con indicazioni di pericolo H300 - H310 - H330 - H340 - H350- H360 e/o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del I e del VII criterio riportati nell'Allegato II del Reg. CE n. 1107/2009. Con riferimento alle sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista delle sostanze candidate alla sostituzione che non si possono utilizzare nella fascia di rispetto di 40 m.
 - prodotti in polvere per trattamenti a secco. Quando la distribuzione viene effettuata mediante attrezzature manuali, non provviste di meccanismi di ventilazione, e il prodotto non è classificato per effetti sulla salute diversi dall'irritazione, la fascia di rispetto non trattata può essere ridotta a 5 metri.
 - b) 30 metri (fascia di rispetto non trattata di 30 metri) in caso di:
 - prodotti contenenti le indicazioni di pericolo di cui al Reg. CE n. 1272/2008: H301, H311, H317, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H372.
 - Nel caso di colture arboree ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di tre misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene effettuata l'irrorazione tramite irroratrice a tunnel.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10 metri	X	X	X	
10 metri		X	X	X
10 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

- Nel caso di colture erbacee ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di due misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene dimostrato l'utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico" ⁽¹⁾	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10 metri	X	X	
10 metri		X	X
10 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

- c) 10 metri (fascia di rispetto non trattata di 10 metri) in caso di uso dei PF non compresi al comma 1) lettera a) e b) del presente articolo, ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato. La fascia di rispetto di 10 metri può essere ridotta fino a un minimo di 5 metri dal confine, a condizione che siano applicate le misure di contenimento della deriva nelle modalità descritte al punto b di cui sopra, rispettivamente nel caso delle colture arboree e colture erbacee.

Nel caso di colture arboree:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	X	
5 metri		X	X	X
5 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

¹ *Getto asimmetrico - sulle barre irroratrici per le colture erbacee montato all'estremità della barra permette di limitare l'erogazione della miscela fitoiatrice soltanto al di sotto della barra stessa, con distribuzione del liquido più precisa lungo i margini del campo e riducendo la deriva verso l'esterno. L'utilizzo di ugelli di fine barra riduce la deriva del 25%*

LG_21_019_RPF_00_CK.docx

Art. 10 - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata

Nel caso di colture erbacee:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico" ⁽³⁰⁾	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	
5 metri		X	X
5 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

2. Qualora nella fascia di rispetto di 5 metri dal confine siano presenti, alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Rurale, filari di vigneti o frutteti, i trattamenti devono essere effettuati con lancia a mano, dall'esterno verso l'interno, previo avviso al confinante e si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. 10, comma 1. Diversamente, deve essere presente o messa a dimora una siepe naturale con porosità ottica bassa o una barriera artificiale provvisoria che superi di 1 metro l'altezza della coltura in filare.
3. Si raccomanda all'Autorità locale, a seguito di valutazione della situazione specifica del proprio territorio, l'imposizione di una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine nei casi di nuovi impianti/reimpianti di colture arboree nelle aree adiacenti alle aree frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 2, punto 13) e alle abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione interessata (come definita all'art. 2, punto 2).
4. In ogni caso, nell'esecuzione del trattamento fitosanitario su superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni e loro pertinenze, fermo restando il rispetto della prevista fascia di sicurezza, È fatto obbligo di:
 - nel caso in cui i filari non siano paralleli alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni, interrompere la distribuzione quando si svolta a fine filare, effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;
 - eseguire il trattamento con velocità di avanzamento della macchina irroratrice non superiore a 6 km/h ed una pressione di esercizio non superiore a 8 bar. Al fine di garantire l'efficacia del trattamento, limitando le perdite per deriva, la distanza tra ugelli e bersaglio deve essere la minima possibile;
 - in fase di controllo e regolazione della macchina irroratrice, relativamente alle irroratrici per colture erbacee, individuare l'altezza ottimale della barra e, in ogni caso, non superare l'altezza di 70 cm rispetto al bersaglio da trattare (terreno o vegetazione). Relativamente alle irroratrici per colture arboree, adeguare il profilo di distribuzione a quello della pianta da trattare.
5. Relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in superfici agricole adiacenti ad aree cimiteriali, aree archeologiche e altre aree di interesse

storico-artistico, è possibile ridurre la fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri utilizzando ugelli che abbattano la deriva di almeno il 50%. Sono comunque esclusi i prodotti di cui al precedente comma 1, lettera a), fermo restando che il trattamento fitosanitario può essere eseguito esclusivamente durante l'orario di chiusura di tali aree, ad almeno 8 ore prima della prevista riapertura. In presenza di barriere architettoniche che superano in altezza di almeno un metro la coltura, non è necessaria l'applicazione della suddetta fascia di rispetto.

6. In caso di trattamento del terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas, indipendentemente dall'adozione di tecniche e dispositivi specifici per l'esecuzione del trattamento, è fatto obbligo di rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle aree frequentate dalla popolazione e dalle abitazioni di almeno 50 metri.
7. Qualora i trattamenti fitosanitari vengano effettuati con irroratrici a tunnel, la fascia di rispetto non trattata è di 5 metri, e non sono necessarie ulteriori misure di abbattimento della deriva in caso di uso di PF non compresi all'articolo 10, comma 1., lettere a) e b).
8. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva installati nelle irroratrici previste per la diminuzione delle fasce di rispetto deve essere comprovata da idonea documentazione (es. fattura di acquisto degli ugelli con indicazione del tipo di ugello e della dimensione dello stesso, o da certificazione rilasciata dai centri prova durante il controllo funzionale periodico delle attrezzature) da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
9. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ad aree aperte al pubblico o comunque frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura di tali aree. È fatto obbligo di sospendere il trattamento qualora siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente ai Responsabili delle aree aperte al pubblico.

ART. 11 - PRESCRIZIONI MINIME AGGIUNTIVE PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE ADIACENTI AI SITI ALTAMENTE SENSIBILI

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti ai siti altamente sensibili individuati dalle Amministrazioni comunali, oltre a quanto previsto per le aree frequentate dalla popolazione, nella fascia di rispetto di 30 metri si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. 10, comma 1. Deve inoltre essere prevista obbligatoriamente, sia per le colture arboree che per le colture erbacee, la presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta su tutta l'altezza tale da determinare una porosità ottica bassa, e avente

- un'altezza che superi almeno di un metro la coltura sottoposta a trattamento fitosanitario. Qualora la barriera non raggiunga i parametri di altezza e porosità bassa sopra indicati ² si dovrà prevedere una barriera artificiale provvisoria della medesima altezza.
2. Per i nuovi impianti e reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole confinanti con i Siti altamente sensibili, è fatto obbligo di lasciare una fascia di rispetto non coltivata della larghezza di 5 metri confinante con il sito sensibile.
 3. Per i nuovi impianti e i reimpianti di colture viticole e frutticole, in alternativa al metodo biologico da adottare obbligatoriamente al punto 1) del presente articolo, il titolare nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili, dovrà utilizzare per una fascia di rispetto di 30 metri varietà genetiche resistenti alle malattie.
 4. In caso di presenza di habitat di interesse naturalistico e di vincoli ambientali, il Sindaco con apposita ordinanza, in veste di Autorità sanitaria locale, ai fini della tutela della salute, può prescrivere l'installazione della barriera artificiale provvisoria e/o la messa a dimora della siepe arboreo/arbustiva.
 5. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ai siti altamente sensibili è vietata nelle ore di apertura e di presenza dell'utenza, qualora la presenza dell'utenza sia continuativa nelle 24 ore, è fatto obbligo concordare con la Direzione degli Istituti stessi il momento migliore per l'irrorazione. In ragione di particolari condizioni metereologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente al Responsabile dell'Istituto.

ART. 12 - INFORMAZIONI PREVENTIVE E COMUNICAZIONI

1. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:
 - a) in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso;
 - b) quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;

² Soprattutto nel caso di trattamenti a colture arboree, ma anche per colture erbacee, la deriva può essere ridotta inserendo nella fascia di rispetto barriere verticali in grado di intercettarla (siepi, alberature, frangivento artificiali). L'inserimento di barriere verticali può permettere di ridurre la deriva anche oltre il 90% con barriere ottimali. Una caratteristica particolarmente importante della barriera vegetata o artificiale è la porosità ottica, data dalla frazione di spazi vuoti, che possono farsi attraversare dalla luce. Una siepe molto fitta ha quindi una porosità molto bassa (es. ha il 5% di spazi vuoti), una siepe di media fittezza ha una porosità del 30-40%, e in assenza di siepe si considera una porosità del 100%. La porosità ottica condiziona la capacità di intercettazione della deriva e con barriere vegetate la migliore intercettazione si ha con barriere fitte, con porosità ottica inferiore al 35%. Si ricorda che l'altezza della barriera vegetale deve superare di un metro l'altezza della coltura e che qualora la barriera non raggiunga l'altezza e la porosità ottica bassa, si dovrà inserire provvisoriamente, ovvero fino al raggiungimento dell'altezza desiderata della barriera vegetale, una barriera artificiale (reti antigrandine a maglia stretta e reti anti pioggia).

- c) è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.
2. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (figura 3) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.
 - i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata e le finalità del trattamento;
 - la data del trattamento;
 - la durata del divieto di accesso all'area trattata.
 3. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei PF utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
 4. È fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.
 5. Nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle zone frequentate dalla popolazione l'utilizzatore professionale deve posizionare un cartello (Figura 3) comprendenti le indicazioni riportate al comma 2 del presente articolo. Qualora i trattamenti vengano effettuati negli orari di apertura e di presenza dell'utenza almeno 24 ore prima dell'inizio dei trattamenti deve essere informato il Responsabile dell'Area sensibile con le modalità concordata con le parti.

ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI	
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:	
DATA TRATTAMENTO:	DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)

FIGURA 3 - CARTELLO TIPO PER LA SEGNALAZIONE DEL TRATTAMENTO NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI (IL CARTELLO A SFONDO GIALLO, CON SCRITTE DI COLORE NERO DI DIMENSIONI NON INFERIORI DI FORMATO A4).

ART. 13 - MODALITÀ DI INFORMAZIONE PREVENTIVA IN CASO DI USO PROFESSIONALE DI PRODOTTI FITOSANITARI PER CONTO TERZI E ATTIVITÀ ASSIMILABILI (ES. MANUTENTORI DEL VERDE)

Pagina | 22

- a) L'utilizzatore professionale È tenuto ad informare preventivamente il responsabile dell'azienda agricola, dell'Ente o, comunque, dell'area presso cui effettua il trattamento, in merito alle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari.
- b) L'informazione deve riguardare, in particolare:
 - il rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro;
 - il rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto);
 - L'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento alle persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

ART. 14 - MODALITÀ DI INFORMAZIONE PREVENTIVA IN CASO DI USO NON PROFESSIONALE DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AREE PRIVATE AD USO PRIVATO (GIARDINI, ORTI, PAVIMENTAZIONI, ETC.)

- a) L'utilizzatore non professionale deve dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati in prossimità di aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili tramite l'esposizione di cartelli indicanti, almeno, le informazioni relative a data e ora di inizio del trattamento e di fine del divieto di accesso, indicazione dell'area interessata dal trattamento e del prodotto fitosanitario e sostanza attiva utilizzati.
- b) Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di aree ad esclusivo uso privato i confinanti possono essere informati con avvisi verbali in merito alle informazioni di cui al precedente comma.
- c) Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di Siti altamente sensibili, almeno 24 ore prima dell'inizio del trattamento deve essere informato il responsabile della struttura interessata con le modalità preventivamente concordate tra le parti e nel rispetto dei contenuti previsti al precedente comma a.

ART. 15 - ALTRI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

- a) Qualora si verificasse un'immissione accidentale di prodotti fitosanitari al di fuori dell'area o della coltura trattata, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati (responsabile dell'area contaminata, persone potenzialmente esposte) la sostanza attiva e il prodotto fitosanitario utilizzati, la classificazione di pericolosità, il tempo di carenza (o intervallo di sicurezza) e il tempo di

rientro. Se necessario, devono essere adottate le “Misure in caso di rilascio accidentale” riportate alla Sezione 6 della SDS dei prodotti fitosanitari utilizzati.

- b) Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e le relative sostanze attive impiegate. Le informazioni dovranno essere fornite con le medesime modalità con cui è pervenuta la richiesta, tenendone adeguata registrazione (data, azienda agricola richiedente, informazioni fornite, etc.).
- c) Ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1107/2009 i residenti possono chiedere di accedere alle informazioni contenute nei registri dei trattamenti rivolgendosi all'Autorità competente.
- d) L'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti la cartografia di cui all'art. 5 del presente Regolamento, e le misure di controllo alternative ai prodotti chimici adottate.

ART. 16 - INDIRIZZI PER L'UTILIZZO CORRETTO DEI PF DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI NON PROFESSIONALI

1. Fermi restando gli indirizzi generali per il corretto impiego dei PF, gli utilizzatori non professionali devono applicare almeno le seguenti misure:
 - a) Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere:
 - chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti (alimenti, mangimi, etc.) o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - sempre custodito mentre è aperto;
 - dotato di sistemi di contenimento per poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente.
 - b) I prodotti fitosanitari devono essere stoccati e trasportati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;
 - c) Prima dell'inizio dei trattamenti verificare che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
 - d) preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente;
 - e) i prodotti fitosanitari, le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le relative attrezzature non devono essere lasciati incustoditi e devono essere tenuti fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
 - f) risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire; gestire successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
 - g) durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti in etichetta;

- h) in caso di danneggiamento delle confezioni di prodotti fitosanitari, queste devono essere sistemate, unitamente alle eventuali perdite, in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto per il successivo smaltimento;
- i) non riutilizzare gli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari;
- j) evitare di avere miscela fitoiatrice residua al termine del trattamento;
- k) i rifiuti, quali ad esempio i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, gli imballaggi vuoti, la miscela fitoiatrice residua non riutilizzata, i materiali contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

ART. 17 - GESTIONE RIMANENZE PRODOTTI FITOSANITARI

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate priorità prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

ART. 18 - SANZIONI E AZIONI DI CONTROLLO

1. Le violazioni delle norme sul corretto acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari sono sanzionate secondo le disposizioni legislative e normative che regolamentano la materia. Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione;
2. Qualora l'utilizzo di prodotti fitosanitari risulti essere lesivo dell'incolumità o del rispetto ambientale deve essere segnalato alle autorità (Sindaco, Aziende, ULSS, etc..) competenti per territorio per i necessari provvedimenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora il fatto non costituisca reato le violazioni alle norme del presente Regolamento, secondo quanto disposto dalla DGR n. 1133/2017, sono accertate da:
 - il Servizio regionale di vigilanza di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 " Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
 - LE ULSS competenti per territorio;
 - L'AVEPA nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni, così come per le contestazioni avverso le sanzioni comminate si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, la DGR n. 1133/2017. All'Allegato A, ha approvato il modello di verbale di

accertamento e contestazione da utilizzare in Sede di controllo, nonché le seguenti modalità da attivare per la trasmissione del verbale di accertamento, contestazione e notifica:

- venga trasmesso al Sindaco competente per territorio copia del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo;
 - entro 30 giorni dalla data di contestazione e notificazione il trasgressore possa presentare scritti difensivi o chiede di essere sentito dal Sindaco stesso; Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.
 - il Sindaco, valutate le motivazioni difensive, ha facoltà di inviare ordinanza relativa all'ingiunzione o all'archiviazione in base all'art. 18 della Legge 689/1981;
 - venga trasmesso all'Ufficio accertatore il riscontro del versamento o dell'ordinanza del Sindaco;
 - qualora l'Ufficio accertatore non riceva comunicazione di avvenuto pagamento, trascorsi 60 giorni dalla notifica, lo stesso Ufficio provvederà ad inviare rapporto scritto al Sindaco, in base all'art. 17 della Legge 689/1981;
 - il Sindaco, ricevuto il rapporto, dovrà emettere ordinanza di pagamento della sanzione;
 - venga dato annualmente (entro 31 dicembre) riscontro alla Regione Veneto -Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, -mediante una relazione dettagliata sulle attività di controllo svolte e sulle sanzioni emesse, così come stabilito al punto 5) del deliberato della DGR n. 1133/2017.
5. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da altre norme specifiche e fatto salvo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art.24 del D. Lgs n. 150/2012 così come esplicitate nell'Allegato A.
6. I Dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

ART. 19 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi

a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

ART. 20.- . IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento comunale entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione;
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.
4. Il presente Regolamento perde efficacia in tutto o in parte qualora siano emanate norme in contrasto o incompatibili con le disposizioni del medesimo.

APPENDICE A

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE

Pagina | 27

FAC SIMILE

Al sig. Sindaco del Comune di ⁽¹⁾ _____

All' Azienda ULSS n. _____ di ⁽²⁾ _____

Oggetto: Dichiarazione di _____⁽³⁾ (impianto/ reimpianto) di _____⁽⁴⁾ (frutteto/vigneto).
Regolamento Polizia Rurale "uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili".

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente a _____ via _____ C.F. _____
_____ in qualità di titolare/rappresentante legale della Ditta
_____ CUA _____, con sede in via
_____ CAP _____, Comune _____, Prov. _____
, tel. _____, mail @ _____.

Consapevole delle proprie responsabilità civili e penali:

DICHIARA

1) Di realizzare l'intervento di messa a dimora di una superficie destinata a: _____⁽⁴⁾ (frutteto/vigneto), nel
Comune di _____, da effettuarsi sul/i foglio/i
n. _____ mappale/i _____ di ettari _____, con decorrenza _____.

2) Di rispettare le prescrizioni minime secondo quanto prescritto dal Regolamento Polizia Rurale del Comune di
_____ approvato con _____ del _____ per i trattamenti
fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione e gruppi vulnerabili.

3) Di essere consapevole che è facoltà dell'Autorità locale di imporre una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri
dal confine nei casi di nuovi impianti/reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole adiacenti a siti altamente sensibili, aree
frequentate da gruppi vulnerabili o abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione interessata, individuati ai sensi art. 5 comma
1, del Regolamento comunale di Polizia Rurale vigente.

Luogo _____ il _____ Allega

copia di un documento di identità in corso di validità.

IL RICHIEDENTE

PUNTI ESPLICATIVI

(1) Al Sindaco del Comune dove viene piantato o reimpianto il frutteto/vigneto.

(2) All' Azienda ULSS competente per territorio dove viene piantato o reimpiantato frutteto/vigneto.

(3) specificare se trattasi di nuovo impianto o di reimpianto di frutteto o vigneto.

(4) specificare se trattasi di frutteto o vigneto.

La comunicazione deve essere inviata tramite pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Con la presente si informa preventivamente gli Enti in indirizzo, che trattasi di colture che richiedono l'impiego di prodotti fitosanitari, disciplinati dal DLgs. n. 150 del 14/08/2012 e dal Decreto Interministeriale 22/01/2014 " Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: <<Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi>>".

APPENDICE B

ELENCO DELLE SOSTANZE/ETICHETTATURA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Pagina | 28

H300 - Letale se ingerito

H301 - Tossico se ingerito

H302 - Nocivo se ingerito

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

H310 - Letale a contatto con la pelle

H311 - Tossico per contatto con la pelle

H312 - Nocivo per contatto con la pelle

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H315 - Provoca irritazione cutanea

H317 - Può provocare una reazione allergica della pelle

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H319 - Provoca grave irritazione oculare

H330 - Letale se inalato

H331 - Tossico se inalato

H332 - Nocivo se inalato

H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

H335 - Può irritare le vie respiratorie

H340 - Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>

H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>

H350 - Può provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>

H351 - Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>

H360 - Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>

H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>

H362 - Può essere nocivo per i lattanti al seno

H370 - Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>

H371 - Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti in caso di esposizione prolungata o ripetuta indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>.

H372 -Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>

H373 -Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>

EUH208 -Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare reazione allergica

ALLEGATI:

ALLEGATO 1: CARTOGRAFIA DELLE AREE COMUNALI FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI - T01